



# COMUNE DI BALSORANO

(PROVINCIA DI L'AQUILA)

Piazza T. Baldassarre, 13 - 67052 - Balsorano (AQ)

Tel. 0863 950742 P.I. 00211900667

Site: [www.comunedibalsorano.it](http://www.comunedibalsorano.it)



COPIA

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 1	<b>OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. 267/2000;</b>
Data 01-03-2025	

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **uno** del mese di **marzo** alle ore **14:30**, nella sala delle adunanze, in seguito a rituale convocazione, si è riunito in seduta Pubblica in Seconda convocazione ed in sessione Straordinaria il Consiglio del Comune intestato. Alla trattazione dell'ordine del giorno indicato nell'epigrafe risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Pr. / As.
<b>Buffone Antonella</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Valentini Gianni</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Fantauzzi Enrico</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Tuzi Francesco</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Mastropietro Marco</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Croce Gianluigi</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Antonini Massimo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Venditti Veronica</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Margani Annunziata</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Margani Romina</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>
<b>Fantauzzi Pietro</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Tuzi Giovanni</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Gismondi Erica</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>

**Totale Presenti 12, Assenti 1**

**Totale Favorevoli 9, Contrari 1, Astenuti 2**

Ai sensi dell'art. 39, del T.U. 18.08.2000, n. 267, e degli artt. 29, 29 bis e 29 ter, lettera b), dello Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.2015, presiede il Presidente Dott.ssa Veronica Venditti  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Cesidio Falcone

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 25-02-2025

Il Responsabile del Servizio

F.to Ing. Luigi Enrico Tuzi

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 25-02-2025

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Luisa Di Rocco

**Visto che:**

- L'ente locale, ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L., riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio, contestualmente alla delibera consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio o con diversa periodicità stabilita dal regolamento di contabilità. Tale tipologia di debito viene infatti definita dal Ministero dell'interno (Circolare 20 settembre 1993 F.L. 21/93) come « un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali ».
- Ai fini del riconoscimento di legittimità da parte dell'Ente il Ministero dell'Interno, nelle circolari n. F.L. 22/89 e F.L. 21/93, ha indicato dei caratteri specifici che il debito deve avere:
  - Certezza, cioè effettiva esistenza dell'obbligazione di dare;
  - Liquidità, nel senso che deve essere individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
  - Esigibilità, nel senso che il pagamento non deve risultare dilazionato a causa di un termine o subordinato a condizione.
- la competenza in merito all'approvazione del presente atto spetta al Consiglio Comunale, laddove la transazione impegni i bilanci di più esercizi, v. pareri della Corte dei conti Sez. Riunite per la Regione Siciliana, deliberazione n. 9/2005; Par n. 9/2005 sez. Campania; parere n.16/07 sez. Piemonte Corte dei conti; parere n.26/08 della Corte dei conti;
- Visto il ricorso - assunto al protocollo dell'Ente con n.6555 del 03.10.2024 - con il quale il Sig. Tullio Erminio, nato a Balsorano il 27.03.1947, ivi residente in Via Valleverde, n.9 (C.F.:TLLRMN47C27A603J), difeso dall'Avv. Vincenzo Retico, del Foro di

Avezzano, ha chiesto al TAR L'Aquila di pronunciare sentenza di condanna all'ottemperanza del giudicato costituito dai decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi ex art.647 c.p.c., resi in parte dall'Ufficio del Giudice di Pace di Avezzano ed in parte dal Tribunale Civile di Avezzano, in composizione monocratica, e che di seguito si elencano:

- 659/19 emesso dal Giudice di Pace di Avezzano il 5.11.2019 nel Proc. N. 2070/19 R.G., notificato il 22 novembre 2019 e dichiarato esecutivo il 15 maggio 2024;
- 668/19 emesso dal Giudice di Pace di Avezzano l'8.11.2019 nel Proc. N. 2068/19 R.G., notificato il 22 novembre 2019 e dichiarato esecutivo il 16 aprile 2024;
- 670/19 emesso dal Giudice di Pace di Avezzano il 12.11.2019 nel Proc. N. 2066/19 R.G., notificato il 22 novembre 2019 e dichiarato esecutivo il 10 aprile 2024;
- 681/19 emesso dal Giudice di Pace di Avezzano il 15.11.2019 nel Proc. N. 2069/19 R.G., notificato il 26 novembre 2019 e dichiarato esecutivo il 16 aprile 2024;
- 719/19 emesso dal Giudice di Pace di Avezzano il 10.11.2019 nel Proc. N. 2071/19 R.G., notificato il 10 dicembre 2019 e dichiarato esecutivo il 08 giugno 2024;
- 144/20 emesso dal Giudice di Pace di Avezzano il 17.04.2020 nel Proc. N. 465/20 R.G., notificato il 29 maggio 2020 e dichiarato esecutivo il 15 maggio 2024;
- n. 145/20 emesso dal Giudice di Pace di Avezzano il 28.4.20 nel proc. n. 464/20 R.G., notificato il 29.5.20 e dichiarato esecutivo l'8.6.24;
- n. 153/20 emesso dal Giudice di Pace di Avezzano il 14.5.20 nel proc. n. 461/20 R.G., notificato il 29.5.20 e dichiarato esecutivo il 29.5.24;
- n. 154/20 emesso dal Giudice di Pace di Avezzano il 14.5.20 nel proc. n. 462/20 R.G., notificato il 29.5.20 e dichiarato esecutivo il 16.4.24;
- n. 155/20 emesso dal Giudice di Pace di Avezzano il 14.5.20 nel proc. n. 463/20 R.G., notificato il 29.5.20 e dichiarato esecutivo il 16.4.24;
- n. 188/20 emesso dal Tribunale di Avezzano il 15.4.20 nel proc. n. 445/20 R.G., notificato il 29.5.20 e dichiarato esecutivo il 2.1.24;
- n. 189/20 emesso dal Tribunale di Avezzano il 15.4.20 nel proc. n. 446/20 R.G., notificato il 29.5.20 e dichiarato esecutivo il 30.12.23;
- n. 12/21 emesso dal Giudice di Pace di Avezzano l'11.1.21 nel proc. n. 15/21 R.G., notificato il 22.1.21 e dichiarato esecutivo il 16.4.24;
- n.13/21 emesso dal Giudice di Pace di Avezzano l'11.1.21 nel proc. n. 16/21 R.G., notificato il 22.1.21 e dichiarato esecutivo il 16.4.24;
- n. 14/21 emesso dal Giudice di Pace di Avezzano l'11.1.21 nel proc. n. 17/21 R.G., notificato il 22.1.21 e dichiarato esecutivo il 16.4.24;
- n. 15/21 emesso dal Giudice di Pace di Avezzano l'11.1.21 nel proc. n. 18/21 R.G., notificato il 22.1.21 e dichiarato esecutivo il 16.4.24;

- n. 16/21 emesso dal Giudice di Pace di Avezzano l'11.1.21 nel proc. n. 19/21 R.G., notificato il 22.1.21 e dichiarato esecutivo il 16.4.24;
- n. 17/21 emesso dal Giudice di Pace di Avezzano l'11.1.21 nel proc. n. 22/21 R.G., notificato il 22.1.21 e dichiarato esecutivo il 16.4.24;
- n. 34/21 emesso dal Giudice di Pace di Avezzano il 12.1.21 nel proc. n. 20/21 R.G., notificato il 22.1.21 e dichiarato esecutivo il 10.4.24;
- n. 35/21 emesso dal Giudice di Pace di Avezzano il 12.1.21 nel proc. n. 21/21 R.G., notificato il 22.1.21 e dichiarato esecutivo il 10.4.24;

**Considerato che:**

- con atto della Giunta Comunale n.70 del 17.10.2024 è stato conferito incarico - anche con sottoscrizione di specifica procura *ad litem* - all'avv. Gianfranco La Rocca, del Foro di Cassino, per la resistenza del Comune di Balsorano nell'ambito del predetto giudizio di ottemperanza introdotto dal Sig. Tullio Erminio (n.328/2024 R.G.), con estensione dell'incarico legale anche alla eventuale definizione stragiudiziale della vicenda;
- lo stesso avv. Gianfranco La Rocca, nelle more dell'udienza fissata al 26.02.2025 dinanzi al TAR adito per la discussione del ricorso avverso, e successivamente a numerosi contatti intercorsi con l'Avv. Vincenzo Retico, tutti finalizzati alla individuazione di un conciliante accordo transattivo che offrisse spunti di reciproca soddisfazione tra le parti, ha raccolto la proposta transattiva del Sig. Tullio Erminio avanzata con protocollo n.988 del 19.02.2025 trasmessa dall'avv. Vincenzo Retico, contenente le condizioni transattive che di seguito si riportano:
  - euro 46.131,45 a titolo di sorte capitale ingiunta e interessi legali successivi;
  - euro 3.928,75 a titolo di spese non imponibili sostenute in sede processuale;
  - euro 3.348,00 a titolo di spese legali del giudizio di ottemperanza;
  - euro 8.078,98 a titolo di spese legali liquidate nei decreti ingiuntivi;
  - euro 3.000,00 fornitura gasolio;
  - euro 5.500,00, intervento Sambuceto,
  - per complessivi euro 69.987,18, a fronte dell'importo di euro 76.892,83 precettato ed ulteriori interessi;

*Tale somma dovrà essere corrisposta nei seguenti termini:*

  - quanto ad euro 29.280,10 a stretto giro, entro i tempi tecnici dopo la delibera di consiglio;
  - quanto ad euro 20.353,54 entro il 31.1.26;
  - quanto ad euro 20.353,54 entro il 31.1.27.

*Al recepimento delle condizioni sopraelencate, il Sig. Tullio "rinuncia al giudizio di ottemperanza salvo buon fine, ferme le spese legali legate alla relativa sola fase introduttiva e le relative spese esenti i cui importi sono compresi nel totale transatto di euro 69.987,18; con rinuncia a tutti i decreti ingiuntivi di cui all'atto di precetto notificato ed allo stesso atto precetto, così come posti a base del ricorso per*

*l'ottemperanza. Naturalmente l'eventuale accordo che dovesse essere raggiunto non equivale a novazione."*

**Inoltre considerato che:**

- con atto di precetto notificato il 22.06.2024 - assunto al protocollo dell'Ente al n.4243 del 22.06.2024 - il Sig. Tullio, per mezzo dello stesso Avv. Vincenzo Retico, per gli stessi titoli di cui al conseguente ricorso per l'ottemperanza al giudicato, ha intimato al Comune di Balsorano il pagamento dell'importo di **euro 76.892,83**, oltre interessi ex art.4 Decreto Legislativo n. 231/2002, dal 21.06.2024 al saldo effettivo sulla somma di € 11.719,62, oltre interessi ex art. 29 D.M. 19.00.2000 sulla somma di € 7.100,48, oltre interessi al tasso legale sulla somma di € 19.549,28, dal 21.06.2024 fin al saldo effettivo;
- a fronte di ciò, l'Amministrazione comunale intende procedere ad una transazione tombale con il Sig. Tullio Erminio per tutte le rivendicazioni da costui avanzate nel tempo nei confronti del Comune di Balsorano (in disparte quelle inerenti i lavori eseguiti per la realizzazione di un tratto fognario all'interno del territorio comunale, per i quali, il Tribunale Civile di Avezzano, con sentenza n.104/2023 del 12.04.2023, all'esito del giudizio n.671/2019 R.G., ha stabilito la non debenza da parte dell'Ente in favore del Sig. Tullio Erminio degli importi da questo ivi richiesti, ed avendo nel contempo condannato terza parte - appellante, ad oggi nel decorso del termine per il deposito della sentenza da parte della Corte d'Appello di L'Aquila - al pagamento di dette somme), per la minore somma omnicomprensiva di euro 69.987,18, richiesta dallo stesso Sig. Tullio Erminio che presenta evidenti vantaggi per il Comune di Balsorano che di seguito si argomentano:
  - pagamento in favore del Sig. Tullio Erminio dell'importo omnicomprensivo transatto di euro 69.987,18, a fronte di quello precettato in data 22.06.2024 di euro 76.892,83, oltre interessi legali e moratori come ivi specificati, è assicurato un risparmio per il Comune di Balsorano di almeno euro 6.905,65, senza considerare gli interessi, anche moratori, dovuti, cui il Sig. Tullio Erminio rinuncia;
  - nel calcolo degli importi richiesti dal Sig. Tullio Erminio, dunque, sono stati detratti tutti gli interessi di mora con ricalcolo degli interessi al tasso legale; gli interessi di mora, pertanto, non sono dovuti in base al contenuto della transazione;
  - definizione bonaria della controversia di cui al giudizio di ottemperanza (n.238/2024 R.G. - TAR L'Aquila), entro la data dell'udienza fissata per la relativa discussione (26.02.2025) si evitano, a carico di questo Ente, anche i sicuri aggravati di spese legali scaturenti dalla eventuale e probabile sentenza di condanna che vedrebbe il Comune di Balsorano condannato a rifondere le spese legali alla controparte (per tutte le singole fasi processuali del relativo giudizio) che, stando al contenuto dei parametri forensi di cui al D.M. n.147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.236 del 08/10/2022 e in vigore - così come attualmente - dal 23 ottobre 2022, pur considerati ai minimi tariffari, ammonterebbe a netti euro 6.497,00 (lordi euro 7.770,41 per soggetto esente i.v.a.). È stato considerato che

nell'importo così come transatto sono comprese sia le spese legali per il giudizio di ottemperanza stabilite ai minimi tariffari per le sole fasi di studio della controversia ed introduttiva per lordi euro 3.348,00, oltre il contributo unificato, previsto in misura fissa di euro 300,00, quale spesa esente;

- sull'Ente, inoltre, in sede di giudizio di ottemperanza, sarebbero gravate pure le spese conseguenti alla nomina ed alla attività del nominando Commissario ad acta, altrimenti finalizzata alla predisposizione degli atti necessari alla soddisfazione dell'intero credito vantato dal Sig. Tullio;
- tra le condizioni poste dalla controparte per giungere alla definizione bonaria della controversia, vi è quella del riconoscimento da parte dell'Ente delle ulteriori somme specificatamente richieste dal Sig. Tullio Erminio - pur sollecitate con nota assunta dall'Ente al protocollo n.5102 del 12.07.2022 - derivanti da una fornitura di gasolio per un importo di € 2.462,60, oltre i.v.a., nel 2012, e di lavori eseguiti in Loc. Sambuceto per l'importo di € 5.000,00 oltre i.v.a., nel 2016, che sebbene lontane nel tempo e di difficile riscontro in quanto la prima legata all'emergenza neve del 2012 e l'altra per lavori eseguiti nel 2016 e, nonostante le relazioni critiche dello scrivente in relazione alle vicende rappresentate nel presente Atto, sicuramente potrebbero avere un impatto pregiudizievole sul bilancio del Comune di Balsorano data l'incertezza dell'eventuale esito della controversia a seguito della quale il Comune si troverebbe ad affrontare nuove spese legali, oltre che a pagare l'intero importo maggiorato degli interessi legali e moratori ove le istanze del Sig. Tullio Erminio trovassero adesione giudiziale;
- alla luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene vantaggioso per l'Ente procedere alla transazione di tutti i contenziosi e le ulteriori vicende in atto come sopra esposte, con il Sig. Tullio Erminio, in quanto, in disparte la riduzione dell'importo di cui all'atto di precetto, non vengono applicati interessi moratori, con riduzione al minimo delle spese legali avversarie;
- inoltre, nei termini dell'accordo transattivo, si prevede che l'importo da corrispondere al sig. Tullio venga dilazionato e spalmato in tre soluzioni e su tre annualità di bilancio comunque ricomprese nel mandato elettorale, garantendo tutto ciò, una sostenibilità economica e un non eccessivo aggravio sulla gestione corrente della cassa;

Ritenuto doversi provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000, per la somma complessiva di **€ 69.987,18**;

Visto l'art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. 267/2000 secondo cui con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Richiamata la giurisprudenza contabile in materia e in particolare la delibera della Corte dei conti della Basilicata n. 121 del 27/11/2013, secondo cui *“Con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera a) del primo comma del predetto art. 194, poi, non sussistono, in capo al Consiglio dell'ente, margini di discrezionalità nella delimitazione della debitoria oggetto del riconoscimento. Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, infatti, il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito, il cui accertamento è effettuato aliunde in quanto riservato alla sede giurisdizionale, ma quello di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso”*;

Richiamato l'articolo 23, comma 5, della l. 289/2002 il quale dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debiti siano trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.

Visto il vigente regolamento di contabilità, in particolare l'art. 5, comma 5, secondo cui la proposta della Deliberazione per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio spetta al responsabile del servizio competente in materia;

Dato atto che il presente provvedimento è oggetto di espressione del parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) n. 6;

#### **DELIBERA**

**Di prendere atto**, per le ragioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, e quindi:

1. **di procedere** al formale riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000, per la somma complessiva di **€ 69.987,18 così come in premessa riportato**;
2. **di autorizzare il Sindaco** a stipulare l'atto transattivo con il Sig. Tullio Erminio nei termini stabiliti nella presente deliberazione;
3. **di dare atto** che il pagamento viene imputato sul capitolo 2495/0;
4. **di altresì dare atto** che ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002, copia del presente provvedimento viene trasmessa alla competente Procura della Corte dei Conti ed al Revisore dei conti;
5. **di dichiarare** immediatamente eseguibile, a norma di legge, il presente provvedimento.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 29 ter, lettera e), dello Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.2015.

**IL Presidente**  
F.to Dott.ssa Veronica Venditti

**IL Segretario Comunale**  
F.to Dott. Cesidio Falcone

---

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune <http://www.comune.balsorano.aq.it/>, a partire dal 08-03-2025 e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, sino al 23-03-2025

Esente da ogni controllo preventivo di legittimità, giusta comunicazione del Presidente della Sezione provinciale del Co.re.co. del 14.12.2001, prot. n. 3031, inseguito all'entrata in vigore della L costituzionale 18.10.2001, n. 3

Balsorano, li, 08-03-2025

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
F.to Domenico Corsetti

---

### **ESECUTIVITA'**

- ❑ La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 01-03-2025 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- ❑ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Balsorano, li 08-03-2025

**IL RESPONSABILE DELL'ESECUTIVITA'**  
F.to Dott. Cesidio Falcone

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Balsorano, li, 08-03-2025

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
( Domenico Corsetti)